

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 15

Adunanza 27 aprile 2010

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CARMAGNOLA - VARIANTE PARZIALE  
N. 34 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 406 – 15650/2010

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, ALESSANDRA SARTORIO, IDA VANA e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E' assente l'Assessore GIANFRANCO PORQUEDDU.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Carmagnola:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ☐ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 021-25536 del 28/09/1998;
- ☐ ha approvato ventiquattro Varianti Parziali al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41/97;
- ☐ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 15 del 26/02/2010, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 34 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 che ha trasmesso alla Provincia in data 17/03/2010 (pervenuto il 19/03/10), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat. 26/2010*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ☐ popolazione: 21.109 abitanti al 1971; 24.187 abitanti al 1981; 24.725 abitanti al 1991; 24.670 abitanti al 2001, dato che conferma una sostanziale stabilità demografica, nell'ultimo ventennio;

- ≡ superficie territoriale di 9.583 ettari, dei quali 7.456 ettari di pianura e 2.127 ettari di collina; 9.552 ettari presentano pendenze inferiori ai 5° e 31 ettari con pendenze comprese tra i 5° e i 20°. Inoltre 3.026 ettari appartengono alla Classe I<sup>a</sup> della Capacità d'Uso dei Suoli e 5.489 ettari alla II<sup>a</sup> Classe, (pari all'89% del territorio), denotandone l'eccellente vocazione agricola;
- ≡ risulta compreso nel *Circondario Provinciale* di *Torino*, è *capoluogo* di sub-ambito, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub-ambito;
- ≡ nella gerarchia dei centri urbani, individuata dal P.T.C. è *Centro locale di livello IV superiore*, sede di servizi interurbani a scala locale;
- ≡ sistema produttivo: nell'ipotesi di riassetto strategico del comparto manifatturiero e artigianale, il P.T.C. lo comprende tra gli ambiti di valorizzazione produttiva e lo classifica come *Nodo di riequilibrio sotto-sistemico*;
- ≡ è individuato dal P.T.C. quale *centro turistico di interesse provinciale*, il centro storico è classificato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) di *tipo B, di notevole rilevanza*;
- ≡ infrastrutture viarie:
  - è attraversato dalle linee ferroviarie Torino-Genova e Torino-Cuneo-Savona;
  - è attraversato dalla Autostrada A6 (Torino-Savona), dalle ex Strade Statali: n. 20 (di interesse provinciale dall'innesto con S.S. n. 29 presso Moncalieri al confine provinciale); n. 393 (ora di interesse provinciale dall'innesto S.S. n. 29 a Moncalieri - Villastellone - innesto con S.S. n. 20 a Borgo Salsasio) e n. 661 (ora di interesse provinciale dall'innesto con la S.S. n. 20 a Carmagnola fino al confine provinciale) e dalle Strade Provinciali n. 129, n. 134, n. 135, n. 137;
  - è interessato da progetti riguardanti rispettivamente i tracciati della ex S.S. n. 661 e della S.P. n. 129;
- ≡ assetto idrogeologico del territorio:
  - è interessato dal Fiume Po e dai Torrenti Meletta e Stellone, i quali corsi sono compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
  - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Gora di Borgo, Gora di Moneta, Gora di San Giovanni, Rio Garavella, Rio San Pietro, Rio dei Cocchi, Rio di Moneta, Rio San Pietro, Rio San Grato, Rio Venesima e Rio s.n. (tav. 174090);
  - in base ai dati della Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, circa 1.420 ettari del territorio sono classificati "*aree inondabili*" con tempo di ritorno 25-50 anni; 238 ettari con tempo di ritorno compreso tra 3 e 5 anni e 1.045 con tempo di ritorno superiore a 50 anni;
  - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 1.199 ettari di territorio comunale (pari al **13%** del totale);
- ≡ tutela ambientale:
  - è interessato, per una superficie di 1.041 ettari, dalle Aree Protette Regionali istituite con il Progetto Territoriale Operativo dell'asta fluviale del Po denominate rispettivamente "*Area attrezzata del Po Morto*", "*Riserva Naturale Speciale del Maira*" e "*Riserva Naturale della Lanca di San Michele*";
  - è altresì interessato per una superficie comunale di 280 ettari dai Biotopi Comunitari -Direttiva 92/43 CEE "HABITAT": BC10025 - "*Po Morto*", BC10016 - "*Confluenza Po*" e BC10024 - "*Lanca di San Michele*";

(per ulteriori dati informativi si vedano le “*schede comunali*” allegata agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 34 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 15 del 26/02/2010 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone, al fine di preservare il consumo dei suoli agricoli dall'installazione degli impianti fotovoltaici, il recepimento nelle Norme del Piano, di quanto approvato con deliberazione n. 1 del 28/01/2010 dal Consiglio dei Sindaci appartenenti al processo di Agenda 21; in particolare:

*"In relazione a fattori di carattere geologico, paesaggistico, culturale, ambientale e di consumo del suolo agrario, per l'installazione di impianti fotovoltaici o affini con moduli ubicati al suolo (o su strutture esentate dal computo della superficie coperta) si pone il divieto di utilizzare le seguenti aree del territorio comunale:*

- a) i suoli agricoli individuati dal Piano Territoriale Regionale ad eccellente produttività, ascrivibili alla 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe di capacità d'uso;*
- b) i suoli agricoli individuati nel vigente PRGC ricadenti in:*
  - *aree agricole produttive (IIB1);*
  - *aree agricole di tutela ambientale (IIB2);*
  - *aree agricole di recupero e valorizzazione ambientale (IIB3);*
  - *aree boscate (IIB4);*
  - c) aree di mantenimento agrario compatibile con usi sportivi (IIC3);*
  - d) aree di prescrizione ambientale individuate cartograficamente dall'art. 9.1 all'art. 9.4 delle N.d.A.;*
  - e) aree di vincolo individuate cartograficamente dall'art. 8.1 all'art. 8.10 delle N.d.A.;*
  - f) ambiti territoriali individuati dal PTO.*

*Tale divieto è inoltre esteso all'intero territorio comunale all'interno di un raggio di mt 150 da complessi individuati come beni culturali ed ambientali nonché quelli aventi valore documentario.*

*Nelle predette aree agricole, in deroga al divieto di cui sopra, è ammessa l'installazione degli impianti volti alla produzione di energia finalizzata direttamente alla conduzione delle aziende agricole. Nei casi in cui la produzione di energia non risulti strettamente finalizzata alla conduzione dell'azienda agricola, è consentita l'installazione all'interno dei cortili di pertinenza degli edifici esistenti autorizzati a servizio dell'azienda stessa, verificando che la percentuale di copertura della superficie del fondo su cui insistono le costruzioni non superi complessivamente il 35%.*

*Nel caso di rilascio da parte di ente superiore di autorizzazione all'inserimento in zona agricola di parchi fotovoltaici a terra o di altri impianti di produzione non agricola sarà richiesta la VIA e la prestazione di adeguate garanzie per il ripristino dello status quo ante al termine della vita utile dell'impianto.*

*Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, può individuare, sulla base di specifici programmi di intervento, apposite aree atte ad accogliere tali impianti, prescindendo dalle destinazioni del suolo e dai valori assegnati dal P.R.G.C.." (Cfr. art. 8.12 – delle N.d.A. del Piano).*

La documentazione allegata contiene altresì la verifica del rispetto del settimo comma dell'art. 17 L.R. 56/77, la conformità ai contenuti del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e Piano Paesistico Regionale (P.T.R.), la compatibilità con il P.T.C. ed infine l'Atto deliberativo d'adozione della Variante in oggetto riporta i termini di esclusione dal processo

di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 13-8784 del 9 giugno 2008;

preso atto che l'integrazione alle Norme del Piano per regolamentare l'installazione degli impianti fotovoltaici sul territorio comunale, riprende sostanzialmente, i principi descritti nel progetto preliminare delle Norme di Attuazione della "*Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale*", adottato dalla G.P. con deliberazione n. 644-49411 del 29/12/2009 e delle "*Linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili*" adottate dalla G.P. con deliberazione n. 1-10467 del 13/04/2010 attualmente all'esame del Consiglio Provinciale;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 03/05/2010;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 07/04/2010;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. "*La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale*";

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1) di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al progetto preliminare della Variante Parziale n. 34 al P.R.G.C. del Comune di Carmagnola, adottato con deliberazione del C.C. n. 15 del 26/02/2010, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del

01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;

2) di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. viene segnalata la seguente incompletezza materiale:

- ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*", ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;

3) di trasmettere al Comune di Carmagnola la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta